



Comune di Giornico

ORDINANZA MUNICIPALE
SULLE TASSE DI UTILIZZO DELLE CANALIZZAZIONI PER ABITAZIONI,
EDIFICI PUBBLICI, COMMERCII ED INDUSTRIE PER IL 2026
Quartiere Giornico

(ris. mun. 65/10.02.2026)

Il Municipio di Giornico,

richiamati l'art. 39 del Regolamento comunale delle canalizzazioni dell'ex Comune di Giornico in vigore fino all'approvazione del nuovo Regolamento comunale, l'art. 110 LALIA, l'art. 192 LOC e l'art. 44 RALOC

d e c r e t a:

Art. 1 Tariffe

Le tasse di utilizzazione delle canalizzazioni 2026 sono così fissate (IVA esclusa):

a. utenti con contatore acqua:

il proprietario dell'elemento allacciato e/o titolare di diritti reali limitati è soggetto alla tassa di CHF 1.00 al mc calcolato sull'acqua potabile consumata nel corso dell'anno precedente, ritenuto il minimo di CHF 60.00;

b. utenti senza contatore acqua:

il proprietario dell'elemento allacciato e/o il titolare di diritti reali limitati è soggetto alla tassa equivalente al 200% delle tasse di consumo annuale dell'acqua potabile 2026, ritenuto il minimo di CHF 60.00 per le abitazioni.

Art. 2 Esoneri

- ¹ Sono esonerate dalla tassa base sulle attività economiche le attività accessorie e le micro-imprese praticate presso il luogo di domicilio del titolare.
- ² Sono esonerati dalla tassa rifiuti per residenze secondarie i proprietari di case di vacanza domiciliati nel Comune di Giornico.
- ³ Il Municipio può esonerare gli utenti dal pagamento della tassa totale unicamente qualora l'interessato abbia provveduto alla piombatura dell'impianto di erogazione dell'acqua presso il suo stabile.
- ⁴ La tassa per impianto – qualora non risulti applicabile quanto stabilito dal cpv. 1 – è normalmente esigibile.
- ⁵ L'interessato che intende beneficiare dell'esonero deve fare richiesta formale al Municipio, con un preavviso di 15 giorni, indicando la data della piombatura. Il Municipio può prevedere un sopralluogo di conferma.

Art. 3 Procedura di tassazione e di esazione / Reclami

- ¹ Il servizio finanziario notifica la fattura ai proprietari interessati.
- ² Contro la fattura/tassazione è dato reclamo al Municipio entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notificazione.
- ³ Le tasse devono essere pagate entro 30 giorni dal termine fissato sulla bolletta. Il Municipio può stabilire un termine più lungo per il saldo del dovuto.
- ⁴ Gli importi non pagati saranno oggetto di un richiamo, di una diffida (CHF 50.00). La procedura poi seguirà l'iter esecutivo.
- ⁵ Il reclamo non sospende dall'obbligo di pagamento.



Art. 4 Rimedi di diritto

¹ Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato conformemente agli articoli 208 e seguenti LOC.

² Il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 47 cpv. 1 LPAmM).

Art. 5 Contravvenzioni

Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono perseguite a norma degli articoli 145 e seguenti LOC.

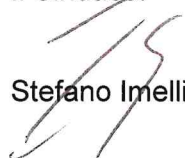
Art. 6 Disposizioni abrogative / Entrata in vigore

¹ La presente ordinanza abroga ogni disposizione contraria o incompatibile concernente il prelievo della tassa d'uso per la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti.

² Entrata in vigore: 01.01.2026.

³ Pubblicazione agli albi comunali per un periodo di 30 giorni a contare dal 23 febbraio 2026 al 24 marzo 2026.

⁴ Contro la presente è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di pubblicazione (art 192 LOC, 208 LOC, 44 RALOPC).

	PER IL MUNICIPIO	
Il Sindaco:		La Segretaria:
		
Stefano Imelli	Comune di Giornico	Maria Teresa Citino